



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO



I.C. LARGO DINO BUZZATI

INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I° GRADO

Ambito 6 C.M. RMIC8F100B C.C. 97713510580 rmic8f100b@istruzione.it rmic8f100b@PEC.istruzione.it

Largo D. Buzzati, 13 00144 Roma tel./fax: 0645419421 www.iclargobuzzati.edu.it



Circ.91
24/08/2022

Alle studentesse e agli studenti

Alle famiglie

Ai docenti

Al Personale ATA e DSGA

Al Sito WEB

OGGETTO: Ripresa delle attività scolastiche dopo le ferie estive – Riferimenti normativi e chiarimenti in merito al Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico.

Al fine di chiarire in maniera inequivocabile gli aspetti normativi che più interessano la nostra comunità scolastica, contenuti negli ultimi riferimenti normativi emanati dal Ministero dell'Istruzione e dall'Istituto Superiore di Sanità, si comunicano di seguito le **disposizioni operative relative al Contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 in ambito scolastico** a cui i genitori, gli studenti e il personale dovranno attenersi e quelle decadute:

- Il **15 giugno 2022** è terminata la disposizione, per il personale docente ed educativo, che prevedeva la **vaccinazione** quale requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati e imponeva al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.
- Il **31 luglio 2022** sono scadute le tutele minime previste per il personale c.d. "fragile".
- Il **31 agosto 2022** decade l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva sia per il personale che per gli alunni. Dal 1° settembre i lavoratori che hanno l'esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2.
- Il **31 agosto 2022** decadono anche tutte le **misure previste in ordine alla gestione dei casi di positività alla SARS.-CoV-2**. (*Es. numero alunni positivi per ordini di scuola (pari o superiore a 4 ecc.), utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con un soggetto positivo ecc.*). Decade,

inoltre, il rispetto di una distanza di sicurezza inter-personale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Si precisa che Il **Ministero dell'istruzione, con nota 1998 del 19 agosto**, ha reso noto che **non emanerà una nuova pianificazione destinata all'introduzione di misure di contrasto al COVID-19** e, pertanto, il Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione **non verrà rinnovato per l'anno scolastico 2022/2023**. Tutte le disposizioni emergenziali finora emanate **esauriranno la loro validità al 31 agosto 2022** e, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, **dal 1° settembre valgono esclusivamente le Indicazioni strategiche dell'Istituto Superiore di Sanità, di seguito riassunte:**

Misure di prevenzione di base

E' previsto:

- il ricambio d'aria frequente;
- la sanificazione ordinaria (periodica);

la sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi confermati.

Disposizioni per studenti e famiglie

Con sintomi di lieve entità e in assenza di febbre è possibile rimanere in classe

- è previsto l'utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi;
- bisogna igienizzarsi le mani;
- bisogna seguire l'etichetta respiratoria (coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzoletti di carta ed eliminare il fazzoletto di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti).

Con i seguenti sintomi viene "raccomandato" alle famiglie di non condurre gli studenti a scuola

- con febbre, ovvero temperatura corporea oltre i 37,5 ° C.;
- con sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria;
- con vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere);
- con diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide);
- con perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa.

Con test Covid positivo è fatto divieto di entrare a scuola.

Si ricorda, infine, che l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva sia per il personale che per gli alunni, decade il 31 agosto 2022, pertanto, durante le operazioni conclusive dell'a.s. 2021/2022 (prove per il recupero dei debiti e relativi scrutini – attività di segreteria e del personale) **è fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche.**

L'ordinanza ponte del 15 giugno e il D.L. del 16 giugno 2022 hanno previsto, infatti, soltanto la deroga per gli esami di Stato, mentre la norma che prevede l'obbligo di mascherine fino al 31 agosto resta in vigore.

L'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 resta in vigore.

Fino al 31 agosto, fine anno scolastico 2021/22, rimane pertanto obbligatorio indossare le mascherine per tutte le altre attività.

Si coglie l'occasione per augurare a tutti buon rientro e buon lavoro.

Il Dirigente Scolastico

Paola Cortellessa

Paola Cortellessa